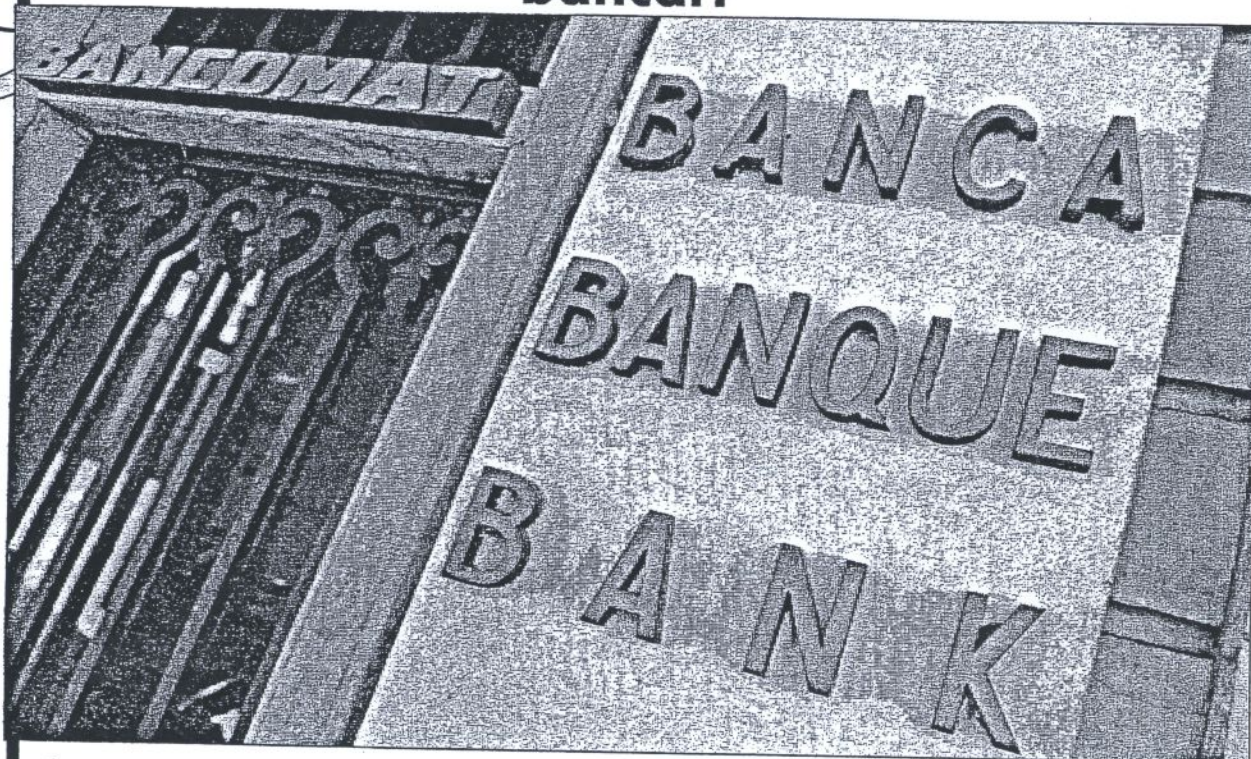


**Analisi introduttiva sulle problematiche
dell'anatocismo e usura all'interno dei servizi
bancari**



Altedo 9 maggio 2014

La parola **anatocismo** deriva dal greco *tokis* (interessi, usura) e *ana* (nuovo, di nuovo) e sta a significare letteralmente 'nuovi interessi'; è una pratica in base alla quale gli interessi maturati in un certo periodo concorrono all'aumento del debito complessivo, producendo per il periodo successivo ulteriori e maggiori interessi



Dal punto di vista di un debitore l'anatocismo rappresenta un 'appesantimento' dei costi di remunerazione del suo debito, che si traduce in un aumento degli interessi che il debitore stesso deve corrispondere al creditore



La pratica dell'anatocismo trova le sue basi nell'interpretazione estensiva dell'articolo **1283 c.c.** secondo il quale: *"In mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi"*

Nonostante la norma ponga un divieto esplicito alla capitalizzazione anatocistica, nei fatti è stata aggirata a causa del dispositivo "in mancanza di usi contrari". Le banche, a partire dal 1952, hanno iniziato a calcolare (e ad addebitare) gli interessi a sfavore del cliente con cadenza trimestrale, lasciando la periodicità annuale all'accredito degli interessi a favore.



Dott. Clemente Napoli

Il "rinvio agli usi contrari" è rimasto valido fino all'introduzione del **d.lgs. 385/1993** (Testo Unico delle Leggi in Materia Bancaria e Creditizia), che all'art. 117 c.6 prevede che:

"sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonché quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati"



Sistemi Integrati s.r.l.

www.studiosistemiintegrati.it

Dott. Clemente Napoli

Nel 1999 la Corte di Cassazione, ribaltando un proprio orientamento precedente, ha affermato la nullità della capitalizzazione trimestrale.

Il legislatore ha cercato di recepire tale orientamento attraverso il d.lgs. 349/1999 introducendo la simmetria di capitalizzazione degli interessi: a capitalizzazione **debitoria** trimestrale doveva corrispondere capitalizzazione **creditoria** trimestrale.

*"Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente **sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori**"*



Sistemi Integrati s.r.l.



www.studiosistemiintegrati.it

Dott. Clemente Napoli

Nel citato decreto era presente una norma transitoria che regolava con una sanatoria i rapporti conclusi prima della sua entrata in vigore, lasciando salve le clausole di capitalizzazione non reciproca.

La Corte di Cassazione, tuttavia, dichiarò illegittima la norma transitoria perché contraria all'art. 77 Cost. per eccesso di delega (sent. n. 425 del 2000). Conseguentemente il principio di nullità della capitalizzazione trimestrale fu più volte confermato dalla Corte stessa, che ne estese il perimetro di applicazione oltre al contratto di conto corrente anche a quello di mutuo (sent. n. 2593 del 2003).



Sistemi Integrati s.r.l.

www.studiosistemiintegrati.it

Dott. Clemente Napoli

Nel 2004 la Corte di Cassazione (sent. n. 21095) affermò che erano illegittimi anche gli interessi anatonistici addebitati prima del 1999 perché non conformi all'ordinamento giuridico ma solo ad usi contrattuali privati.

Tale pronuncia apriva possibilità di ricorso praticamente a chiunque avesse avuto un contratto di conto corrente ed esponeva le banche ad un risarcimento, potenzialmente, insostenibile.

Nella pratica ciò non avvenne poiché:

- Per milioni di correntisti l'azione di risarcimento valeva poche decine di euro
- Le banche assunsero un atteggiamento forte, rispondendo alle richieste di rimborso con una contro-richiesta a rientrare dall'esposizione.



Sistemi Integrati s.r.l.



www.studiosistemiintegrati.it

Dott. Clemente Napoli

Un ulteriore tentativo di proteggere le banche dalla richiesta di risarcimenti legati all'anatocismo è avvenuto con l'art. 2 c.61 legge 10/2011 (conversione del d.l. 255/2010) che, indicava la decorrenza della prescrizione dalla data di annotazione delle competenze, in questo modo faceva agire la disciplina in modo retroattivo. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 78/2012 ne sancì presto l'illegittimità

La prescrizione decennale decorre dalla data di estinzione del rapporto e non dalla data di annotazione in conto delle competenze, per cui ad oggi si può dar luogo a azione risarcitoria per tutti i contratti in essere, e per quelli estinti fino a dieci anni fa e istituiti a partire dal 1952.

Il legislatore stanco di emanare norme "salvabanche", puntualmente bocciate dalla Corte di Cassazione, ha deciso di modificare il vecchio testo dell'art. 120 comma 2 del Tub:



Sistemi Integrati s.r.l.

www.studiosistemiintegrati.it

Dott. Clemente Napoli

Dal 1 gennaio 2014 il vecchio testo dell'art. 120, comma 2, del Tub:
"Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori".

Viene
sostituito con

Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che:
a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori;
b) gli interessi periodicamente capitalizzati (contabilizzati) non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale".



Sistemi Integrati s.r.l.



www.studiosistemiintegrati.it

Dott. Clemente Napoli

La famiglia di contratti che, almeno nell'evidenza empirica, presenta con maggiore frequenza ed entità sintomi di anatocismo è quella dei contratti di credito caratterizzati da alta rotatività e durata indeterminata: il principale esponente della famiglia è naturalmente **il conto corrente di corrispondenza**, ma anche **le anticipazioni bancarie** e **il credito revolving** si prestano facilmente a questo tipo di vessazione

Riguardo alle forme di finanziamento caratterizzate da un piano di ammortamento (*mutuo, leasing, prestito personale, prestito finalizzato, cessione del quinto dello stipendio/ pensione, delegazione di pagamento*) la presenza dell'anatocismo, in senso stretto, è una materia dibattuta, anche a causa di recenti sentenze favorevoli alle tesi della consulenza tecnica della parte debitrice.



Sistemi Integrati s.r.l.

www.studiosistemiintegrati.it

Dott. Clemente Napoli

Il contratto di conto corrente è la tipologia più diffusa in cui vi è un'alta probabilità di configurazione dell'anatocismo.

L'aspetto matematico del problema è piuttosto semplice, ma esso viene complicato dalla varietà delle clausole commissionali dei rapporti finanziari in cui si manifesta. In linea di principio la determinazione dell'anatocismo dovrebbe avvenire effettuando la ricapitalizzazione delle movimentazioni attraverso il regime semplice in sostituzione di quello composto, sterilizzando eventualmente anche la convertibilità del tasso e calcolando la differenza fra i saldi finali ottenuti con i due regimi, ma ciò può presentarsi particolarmente laborioso se applicato a rapporti caratterizzati da un numero di movimentazioni molto alto; occorre inoltre tener conto di altre circostanze (variabilità tasso, possibilità di saldi creditori, presenza di altre componenti di costo come la "vecchia" commissione sul massimo scoperto).



Sistemi Integrati s.r.l.



www.studiosistemiintegrati.it

Ad oggi non esiste un metodo ufficiale di determinazione degli interessi, la prassi professionale si divide in due correnti più o meno equivalenti:

- Una prima teoria sostiene che in luogo della capitalizzazione trimestrale dovrebbe essere applicata quella annuale, con la conseguenza che gli interessi calcolati a fine anno rientrano nella linea capitale dell'anno successivo concorrendo alla produzione di ulteriori interessi.
- Una seconda teoria afferma che pur effettuando la capitalizzazione annuale, gli interessi passivi, così calcolati, non dovrebbero essere addebitati in conto ma conteggiati separatamente e senza incidere sul saldo del conto annualmente

Nella realtà entrambe le metodologie sono accettabili, tuttavia, va rilevato che, il primo metodo fornisce valori di anatocismo sensibilmente inferiori rispetto al primo.



Sistemi Integrati s.r.l.

www.studiosistemiintegrati.it

Il sistema sanzionatorio è piuttosto debole, riconoscendo la ripetizione delle indebite trattenute aumentate degli interessi legali: in più il Giudice, raramente, può riconoscere l'emersione di un danno esistenziale. Naturalmente qualora la pratica anatocistica provocasse la configurazione del reato di usura le sanzioni previste diventerebbero più gravi, dando luogo ad azioni penali.

In linea di principio qualunque contratto finanziario può essere un potenziale candidato ad ospitare intrinsecamente l'anatocismo, ma è chiaro che la presenza e la consistenza del fenomeno sono correlate alla durata del rapporto e alle modalità di computo degli interessi a debito.



Sistemi Integrati s.r.l.



www.studiosistemiintegrati.it

Per ovviare a calcoli molto complessi si può utilizzare un procedimento alternativo che si basi su valori di sintesi, questo permette di semplificare l'attività di calcolo in cambio di un inevitabile errore di approssimazione. Nel caso specifico le variabili maggiormente soggette a mutevolezza, saldi e tassi, verranno riassunti con il valore del **debito medio** e del **tasso medio**. Anche la Banca d'Italia utilizza nelle sue formule le stesse grandezze medie. Può essere un buon metodo per avere una idea sommaria e attendibile dei valori economici in gioco e, solo nel caso si riscontri interesse, si potrà procedere ad uno sviluppo più accurato.

- Il debito medio risulta implicitamente contenuto nell'insieme dei Numeri debitori.
- Il tasso medio si ottiene rapportando gli interessi addebitati ai Numeri debitori, e moltiplicando il tutto per 36.500 ($i\% = I/N \times 36.500$)



Un altro strumento finanziario in cui si può verificare il fenomeno dell'anatocismo sono le **carte di credito revolving**. La carta concede la disponibilità di una somma di denaro accordata dall'Istituto finanziario al titolare della carta stessa; tale somma può essere utilizzata a piacimento dal titolare per effettuare pagamenti, prelievi di contante, bonifici ecc. A scadenze prestabilite, normalmente mensili, il Cliente deve provvedere al pagamento di una rata non inferiore ad un ammontare concordato, che serve in parte a ricostituire il capitale ed in parte a pagarne gli interessi; questo meccanismo può provocare un fenomeno vizioso, che poi è alla base della forte onerosità dello strumento:

Se la rata non è sufficiente a coprire gli interessi, il debito non viene mai estinto, e con il tempo tende a crescere fino a che l'intero *plafond* è di fatto impiegato per la copertura degli interessi; da quel momento il titolare continuerà a versare la rata senza mai riuscire ad estinguere il debito, a meno che non effettui versamenti di considerevole importo rispetto alla rata base.



Dott. Clemente Napoli

Il mutuo, il leasing, il prestito personale, il prestito finalizzato, la cessione del quinto dello stipendio o della pensione e la delegazione di pagamento da un punto di vista finanziario, essi, si basano su identiche modalità, che prevedono l'erogazione di una somma di denaro da parte dell'Istituto e il successivo pagamento, da parte del debitore, di un insieme di rate, tutte di solito di pari importo, che in parte estinguono il debito ed in parte corrispondono interessi; tale modalità di restituzione è definita "alla francese".



Sistemi Integrati s.r.l.

www.studiosistemiintegrati.it

Dott. Clemente Napoli

L'usura bancaria può colpire i principali contratti di credito (*conto corrente, mutuo, leasing, factoring, credito personale e finalizzato, cessione del quinto, credito revolving, ecc.*).

Il reato di usura è stato introdotto nel 1930, infatti l'art. 644 del codice penale puniva chi *"approfittando dello stato di bisogno di una persona, si fa dare o promettere vantaggi usurari come corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra cosa mobile"*. Successivamente l'articolo venne modificato con la l. 356/1992 con l'introduzione di un innalzamento della pena e una più precisa definizione dello stato di bisogno, che fu sostituito dalle *"condizioni di difficoltà economica e finanziaria"* di un soggetto *"imprenditore"*.



Sistemi Integrati s.r.l.



www.studiosistemiintegrati.it

Dott. Clemente Napoli

Nonostante le successive modifiche, il reato di usura era di difficile configurazione perché bisognava dimostrare il presupposto oggettivo e soggettivo della fattispecie. Ciò avvenne con la l. 108/1996 rimuovendo il presupposto dello "stato di bisogno" o di condizione equivalente e introducendo il seguente principio: ***"La legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari"***.

L'usura è un reato istantaneo, infatti, la l. 24/2001 stabilisce che: *"ai fini dell'applicazione dell'art. 644 c.p. [...] si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento"*



Sistemi Integrati s.r.l.

www.studiosistemiintegrati.it

Dott. Clemente Napoli

Il reato di usura è punito con una sanzione amministrativa ed una pena detentiva. La sanzione varia da € 5.000 a € 30.000, mentre la pena è stabilita da due a dieci anni di reclusione ed è prevista inoltre *"la confisca dei beni che costituiscono prezzo o profitto del reato ovvero di somme di denaro, beni e utilità di cui il reo ha la disponibilità anche per interposta persona per un importo pari al valore degli interessi o degli altri vantaggi o compensi usurari, salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e al risarcimento dei danni"*

Una volta accertata l'esistenza dell'usura alla vittima spetta la restituzione integrale di tutte le somme versate a titolo di interesse (e non solo di quella parte di interesse eccedente la soglia di usura) nonché l'affrancamento di tutti gli interessi eventualmente ancora da corrispondere sulla base della pattuizione originaria; le somme indebitamente riscosse che l'usurario deve ripetere devono naturalmente essere capitalizzate al saggio di interesse legale. E' dovuto, inoltre, il risarcimento del danno procurato, eventualmente anche esistenziale, quantificato dal magistrato.



Sistemi Integrati s.r.l.



www.studiosistemiintegrati.it

Dott. Clemente Napoli

Vi sono delle aggravanti che inaspriscono le pene da un terzo alla metà:

- se il colpevole ha agito nell'esercizio di un'attività professionale, bancaria o di intermediazione finanziaria mobiliare;
- se il colpevole ha richiesto in garanzia partecipazioni o quote societarie o aziendali o proprietà immobiliari;
- se il reato è commesso in danno di chi si trova in stato di bisogno;
- se il reato è commesso in danno di chi svolge attività imprenditoriale, professionale o artigiana;
- se il reato è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale durante il periodo previsto di applicazione e fino a tre anni dal momento in cui è cessata l'esecuzione

Nel caso di *mediazione usuraia*, è sottoposto alle stesse pene previste per il reato di usura colui *"che procura a taluno una somma di denaro od altra utilità facendo dare o promettere, a sé o ad altri, per la mediazione, un compenso usuraio"*.

La prescrizione del reato di usura decorre dal giorno dell'ultima riscossione sia degli interessi che del capitale.



Sistemi Integrati s.r.l.

www.studiosistemiintegrati.it

Dott. Clemente Napoli

La legge non individua direttamente il valore che i tassi di interessi possono assumere affinché non siano considerati usurari; tale limite è tecnicamente definito *soglia*. I valori soglia si calcolano in base ai tassi medi praticati nel mercato e rilevati con cadenza trimestrale dalla Banca d'Italia.

La Banca d'Italia fornisce agli operatori finanziari le istruzioni, i criteri tecnici da utilizzare e le procedure per la segnalazione omogenea e corretta attraverso il documento denominato *"Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della Legge sull'usura"*, e le statistiche realizzate sulla base delle informazioni raccolte permettono l'emanazione di Decreti Ministeriali che aggiornano periodicamente i tassi soglia.



Sistemi Integrati s.r.l.



www.studiosistemiintegrati.it

Dott. Clemente Napoli

In base alle *Istruzioni* della Banca d'Italia i soggetti che hanno l'obbligo di effettuare la rilevazione e la segnalazione dei Tassi Effettivi Globali sono i seguenti:

- Banche iscritte nell'albo ex art. 13 d. lgs. 385/1993 (T.U.B.);
- Intermediari finanziari e Confidi iscritti nell'elenco speciale ex art. 107 T.U.B.;
- Intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale ex art. 106 T.U.B. inseriti nel campione di rilevazione statistica;
- Intermediari finanziari cancellati dall'elenco speciale che restano iscritti nell'elenco generale;
- Intermediari risultanti dalla fusione fra più intermediari, qualora uno dei soggetti fusi fosse tenuto alla rilevazione.

Le *Istruzioni* definiscono anche la composizione del campione statistico con riferimento alle controparti delle operazioni finanziarie; queste sono costituite esclusivamente dalle "*famiglie consumatrici*" residenti e dalle "*unità produttive private*" residenti. Restano esclusi dalla rilevazione e quindi non concorrono alla formazione dei T.E.G. medi i rapporti intrattenuti con altri soggetti (amministrazioni pubbliche, società finanziarie, associazioni fra imprese non finanziarie, imprese pubbliche, istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie, i non residenti e i soggetti non diversamente classificati).



Sistemi Integrati s.r.l.

www.studiosistemiintegrati.it

Dott. Clemente Napoli

Compiuta la rilevazione dei T.E.G. medi da parte degli intermediari, ed inoltrati i dati alla Banca d'Italia, questa procede al calcolo della media aritmetica dei valori pervenuti al fine di determinare i T.E.G. medi nazionali distinti per ogni categoria e classe di importo, per poi trasmetterli al Ministero dell'economia e delle finanze per la pubblicazione; successivamente si procede alla formulazione delle soglie di usura, che si ottengono attraverso il procedimento descritto nel decreto legge n.70 del 13 maggio 2011 (c.d. Decreto Sviluppo), che all'art. 8 modifica il criterio adottato precedentemente dandogli la seguente, nuova forma:

"Il limite [...] è stabilito nel tasso medio risultante dall'ultima rilevazione [...] aumentato di un quarto, cui si aggiunge un margine ulteriore di quattro punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali"

Semplificando: il T.E.G. medio va moltiplicato per 1,25 e al risultato va aggiunto il 4%, ma il valore finale che si ottiene non deve superare di otto punti il valore iniziale.



Sistemi Integrati s.r.l.



www.studiosistemiintegrati.it

Dott. Clemente Napoli

Nella seguente tabella sono raccolte le soglie di usura connesse ai T.E.G. medi compresi fra l'1% e il 20%; a partire dal T.E.G. del 16% il differenziale supera gli otto punti per cui il risultato è corretto.

TEG medio	Soglia	TEG medio	Soglia
1%	5,25%	11%	17,75%
2%	6,50%	12%	19,00%
3%	7,75%	13%	20,25%
4%	9,00%	14%	21,50%
5%	10,25%	15%	22,75%
6%	11,50%	16%	24,00%
7%	12,75%	17%	25,00%
8%	14,00%	18%	26,00%
9%	15,25%	19%	27,00%
10%	16,50%	20%	28,00%



Sistemi Integrati s.r.l.

www.studiosistemiintegrati.it

Dott. Clemente Napoli

Per la trattazione degli interessi di mora una recente pronuncia della Cassazione (n.350 del 9/1/2013) afferma che: *"Ai fini dell'applicazione dell'art. 644 c.p., e dell'art. 1815 c.c., comma 2, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, quindi anche a titolo di interessi moratori. Infatti il riferimento, contenuto nel d.l. n. 394 del 2000, art. 1, comma 1, agli interessi a qualunque titolo convenuti rende plausibile – senza necessità di specifica motivazione – tale assunto."*

Ne consegue che non solo gli interessi moratori concorrono alla formazione del T.E.G. da raffrontare con le soglie di usura, ma vi entrano per il semplice fatto che siano stati convenuti, indipendentemente dalla loro reale manifestazione. Ai fini pratici, quindi, nella determinazione del T.E.G. di una operazione finanziaria, al valore ottenuto applicando le formule canoniche va aggiunto anche il differenziale di mora, e il tutto andrà raffrontato alle soglie semplici.



Sistemi Integrati s.r.l.



www.studiosistemiintegrati.it

L'usura bancaria originaria è quella di cui alla L. 24/01 che con norma di interpretazione autentica ha stabilito che, ai fini dell'applicazione sia dell'art. 644 c.p. che dell'art. 1815 c.c., si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui sono stati promessi o convenuti a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento. Quindi per la determinazione dell'usura occorre fare riferimento al momento della sottoscrizione del contratto. Se il tasso soglia è violato si applica l'art. 1815 c.c. che sancisce la nullità della relativa clausola e la conseguente non debenza di alcun interesse da parte del cliente: il prestito concesso diventa in sostanza a titolo gratuito e il cliente può agire per la ripetizione di tutte le somme versate a titolo di interessi, spese e competenze.



L'usura bancaria sopravvenuta, invece, si verifica quando il contratto prevede un tasso di interesse non usurario al momento della stipula (perché stipulato prima della L. 108/1996 o perché conforme al tasso soglia vigente in quel momento), ma che è divenuto tale nel corso del rapporto a seguito della variazione dei tassi soglia di cui ai citati decreti ministeriali. In questo caso di usura bancaria, detta appunto sopravvenuta, sorge un mero obbligo di rideterminazione degli interessi entro i limiti della soglia di usura e la conseguente inopponibilità al cliente soltanto della misura dei tassi eccedente tale limite: sostanzialmente il cliente avrà diritto alla restituzione soltanto della differenza tra il tasso applicato e il tasso soglia e solo per il periodo di superamento, anche se non mancano recenti pronunce di merito le quali, affermando l'unitarietà del rapporto di credito, hanno statuito la nullità delle clausole contrattuali e la conseguente non debenza di alcun interesse passivo anche per le ipotesi di usura sopravvenuta e superamento del tasso soglia solo per alcuni trimestri (vedasi Tribunale di Padova, Sezione Distaccata di Este, Dott. Alessandro Rizzieri, 16 dicembre 2009, n. 403).



Dott. Clemente Napoli

Per le analisi dei fattori finanziari occorre possedere diverse informazioni. Il cliente dovrà chiedere alla Banca una copia dei documenti sottoscritti e di tutti gli altri documenti utili a definire il rapporto con la banca (contratto originario, estratto conto, quietanze mutuo ecc.).

Al fine di una valutazione di massima sull'esistenza dei fenomeni di anatocismo e/o usura bancaria forniremo, in seguito, apposite indicazioni operative.



Sistemi Integrati s.r.l.



www.studiosistemiintegrati.it